

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Articolo 6 - Voltura dell'autorizzazione</b></p> <p>1. Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro nell'attività, degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.</p> <p>2. Entro 90 giorni dalla cessione dell'attività, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura redatta in bollo dal nuovo titolare.</p> <p>3. La voltura dell'autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti del canone dell'anno precedente da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.</p> <p>4. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale.</p> <p>5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.</p> <p>6. L'omessa presentazione, entro il termine previsto al precedente comma 2, della domanda di voltura comporta oltre l'applicazione della relativa sanzione, l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.</p> <p>7. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale. Per le insegne di esercizio, qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.</p>	<p><b>Articolo 6 – Subingresso nell'autorizzazione</b></p> <p>1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.</p> <p>2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 90 gg. dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.</p> <p>3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.</p> <p>4. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.</p> <p>5. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.</p> <p>6. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.</p> <p>7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.</p>
<p><b>Articolo 9 - Procedura autorizzatoria semplificata</b></p> <p>1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata. La procedura consta delle seguenti fasi:</p> <p>a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in</p>	<p><b>Articolo 9 - Procedura autorizzatoria semplificata</b></p> <p>1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata. La procedura consta delle seguenti fasi:</p> <p>a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in</p>

<p>cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;</p> <p>b) presentazione, entro quindici giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente;</p> <p>c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio;</p> <p>d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 8;</p> <p>e) predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva;</p> <p>f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione.</p> <p>2. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.</p> <p>3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b).</p> <p>4. <i>La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della domanda presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea.</i></p>	<p>cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;</p> <p>b) presentazione, entro quindici giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente;</p> <p>c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio;</p> <p>d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 8;</p> <p>e) predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva;</p> <p>f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione.</p> <p>2. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.</p> <p>3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b).</p> <p>4. <b>L'istanza prevista al punto b) può essere presentata unicamente in formato cartaceo presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La dichiarazione prevista al punto a) potrà essere trasmessa anche per via telematica, tramite posta elettronica o altra procedura attivata dal Servizio, almeno sette giorni prima della data di installazione comunicata.</b></p> <p>5. <b>In aggiunta a nuove installazioni, è possibile utilizzare la procedura autorizzatoria semplificata anche per richiedere il mantenimento in opera di tende senza dicitura e faretti purché già autorizzati.</b></p>
---	--

### **Articolo 18 - Modalità per l'applicazione delle tariffe**

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:

#### **A. Norme a carattere generale:**

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

#### **B. Norme specifiche:**

- a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- b) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;
- c) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
- d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva

### **Articolo 18 - Modalità per l'applicazione delle tariffe**

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:

#### **A. Norme a carattere generale:**

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

#### **B. Norme specifiche:**

- a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- b) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;
- c) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
- d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva

<p>delle facciate utilizzate;</p> <p>h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;</p> <p>i) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.</p> <p>C. Pubblicità su veicoli:</p> <p>a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio della Città, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada;</p> <p>b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applicano, ai soli fini della determinazione della tariffa i criteri generali e specifici previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i..</p> <p>Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.</p>	<p>delle facciate utilizzate; <b>per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;</b></p> <p>h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;</p> <p>i) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.</p> <p>C. Pubblicità su veicoli:</p> <p>a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio della Città, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada;</p> <p>b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applicano, ai soli fini della determinazione della tariffa i criteri generali e specifici previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i..</p> <p>Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.</p>
<p><b>Articolo 21 - Esoneri / Esenzioni</b></p> <p>1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:</p> <p>a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;</p> <p>b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purchè siano attinenti all'attività in essi</p>	<p><b>Articolo 21 - Esoneri / Esenzioni</b></p> <p>1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:</p> <p>a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;</p> <p>b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purchè siano attinenti all'attività in essi</p>

esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;

c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

d) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;

e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;

g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

h) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purchè l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

j) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali;

k) i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;

l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di

esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;

c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

d) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;

e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;

g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

h) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purchè l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

j) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali;

k) i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;

l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di

<p>androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;</p> <p>m) le vetrine esposizioni;</p> <p>n) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.</p> <p>2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:</p> <p>a) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Torino riguardante la propria attività istituzionale;</p> <p>b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;</p> <p>c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;</p> <p>d) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;</p> <p>e) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino i 5 metri quadrati;</p> <p>f) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.</p>	<p>androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;</p> <p>m) le vetrine esposizioni;</p> <p>n) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.</p> <p><b>1 bis. E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella / bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.</b></p> <p>2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:</p> <p>a) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Torino riguardante la propria attività istituzionale;</p> <p>b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;</p> <p>c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;</p> <p>d) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;</p> <p>e) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino i 5 metri quadrati;</p> <p>f) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.</p>
<p><b>Articolo 23 - Agevolazioni</b></p> <p>1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di</p>	<p><b>Articolo 23 - Agevolazioni</b></p> <p>1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di</p>

<p>esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:</p> <p>a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;</p> <p>b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.</p> <p>2. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.</p> <p>3. <i>In caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni al pagamento del canone purché sia salvaguardato l'equilibrio di bilancio.</i></p>	<p>esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:</p> <p>a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;</p> <p>b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.</p> <p>2. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.</p>
<p><b>NOTE</b></p> <p>(omissis)</p> <p>(7) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa:</p> <p>1. collocazione di mezzo pubblicitario o effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria (eccetto volantinaggio) in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 500,00;</p> <p>2. collocazione di mezzo pubblicitario od effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all'ottenimento della stessa: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;</p> <p>3. effettuazione di volantinaggio in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00;</p>	<p><b>NOTE</b></p> <p>(omissis)</p> <p>(7) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa:</p> <p>1. collocazione di mezzo pubblicitario o effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria (eccetto volantinaggio) in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 500,00;</p> <p>2. collocazione di mezzo pubblicitario od effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all'ottenimento della stessa: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;</p> <p>3. effettuazione di volantinaggio in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00;</p>

<p>4. omessa esibizione dell'autorizzazione o mancata restituzione quando richiesta: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;</p> <p>5. mezzo pubblicitario o altra iniziativa pubblicitaria non conforme a quanto previsto dall'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00;</p> <p>6. omessa voltura dell'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;</p> <p>7. inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad installare mezzi pubblicità: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;</p> <p>8. omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di denuncia di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 500,00;</p> <p>9. omessa applicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli, contrassegno di dimensioni non conformi, contrassegno mancante di uno o più dati previsti, omessa sostituzione del contrassegno a seguito di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati su di esso riportati: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;</p> <p>10. inosservanza delle norme di carattere generale relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari ed alle altre iniziative pubblicitarie: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;</p> <p>11. mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 5, comma 6, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 206,58.</p>	<p>4. omessa esibizione dell'autorizzazione o mancata restituzione quando richiesta: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;</p> <p>5. mezzo pubblicitario o altra iniziativa pubblicitaria non conforme a quanto previsto dall'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00;</p> <p>6. omessa voltura dell'autorizzazione <b>od omesso subingresso nell'autorizzazione</b>: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;</p> <p>7. inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad installare mezzi pubblicità: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;</p> <p>8. omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di denuncia di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 500,00;</p> <p>9. omessa applicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli, contrassegno di dimensioni non conformi, contrassegno mancante di uno o più dati previsti, omessa sostituzione del contrassegno a seguito di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati su di esso riportati: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00;</p> <p>10. inosservanza delle norme di carattere generale relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari ed alle altre iniziative pubblicitarie: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00;</p> <p>11. mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 5, comma 6, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 206,58.</p>
<p><b>ALLEGATO "A"</b>  <b>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b></p> <p>(omissis)</p> <p>B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari</p> <p>(omissis)</p>	<p><b>ALLEGATO "A"</b>  <b>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b></p> <p>(omissis)</p> <p>B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari</p> <p>(omissis)</p>

<p>Casi particolari:</p> <p>a) pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;</li> <li>- veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;</li> <li>- per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;</li> <li>- per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;</li> </ul> <p>b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;</li> <li>- se la pubblicità è effettuata con cartelli o veicoli speciali muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari o con altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;</li> <li>- per la pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;</li> </ul> <p>c) pubblicità effettuata con pannelli <i>luminosi</i> a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;</p> <p>d) pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;</p> <p>e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00.</p> <p>f) pubblicità a pavimento: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni correlate alla superficie e all'occupazione di spazi/aree pubbliche, si applica il coefficiente moltiplicatore 5,00.</p>	<p>Casi particolari:</p> <p>a) pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;</li> <li>- veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;</li> <li>- per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;</li> <li>- per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;</li> </ul> <p>b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;</li> <li>- se la pubblicità è effettuata con cartelli o veicoli speciali muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari o con altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;</li> <li>- per la pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;</li> </ul> <p>c) pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;</p> <p>d) pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;</p> <p>e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00;</p> <p>f) pubblicità a pavimento: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni correlate alla superficie e all'occupazione di spazi/aree pubbliche, si applica il coefficiente moltiplicatore 5,00.</p>
--	--